

Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, l'avvocato aveva agito contro il Collega senza previamente notificare il COA di appartenenza per consentire un tentativo di conciliazione, come previsto dall'art. 22 cdf vigente all'epoca dei fatti e poi modificato).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 novembre 2012, n. 171